



COMUNE DI ABRIOLA

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO D'ONERI

Per la vendita di materiale legnoso derivante dal taglio di diradamento di una fustaia di faggio e cerro in località "Bosco La Bufata" - Il lotto Foglio 9 part.IIa 74 (in parte) – ha 31.00.

Massa legnosa presunta: 2344,32 m³

Valore a base d'asta: € 77.400,00 (settantasetteminaquattrocento/00)

Capitolato d'oneri delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio della fustaia di faggio e cerro radicata in località "Bosco La Bufata" di Abriola.

Art. 1 – Oggetto, prezzo della vendita, metodo di vendita e requisiti e documenti di partecipazione alla gara.

L'amministrazione comunale, mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, mette in vendita a corpo "in piedi" al prezzo di macchiatico base di 3,30 €/q.le (euro tre/30 al quintale), per una massa presunta di 23.443,21 quintali di legname netto all'imposto ricavabile dall'utilizzazione di 1895 piante di alto fusto di faggio e cerro, i cui diametri e caratteristiche sono descritti nel progetto di taglio e piedilista di martellata.

I requisiti e i documenti di partecipazione alla gara verranno dettagliati nel bando di gara.

Il presente capitolato ed i documenti di gara qui richiamati fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2 . Principi generali.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri, nelle eventuali prescrizioni imposte nei pareri rilasciati dalla Regione Basilicata e dall'Ente Parco Appennino Lucano che si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

ART. 3 - Particella Forestale in vendita e confini

La Particella Forestale posta in vendita è delimitata dai confini, così come riportato in cartografia nel progetto esecutivo, concretizzati sul terreno su piante confine le quali sono state anellate con vernice indelebile di colore rosso e contrassegnate con numero progressivo.

L'Ente Appaltante all'atto della consegna garantisce sia i confini particellari, che le piante da utilizzare contrassegnate nel modo seguente:

- a) le piante con diametro superiore a 17,5 cm, a 1,30 metri dal colletto, presentano specchiatura al ceppo con timbro del martello forestale e numero progressivo in vernice rossa;

- b) le piante con diametro inferiore a 17,5 cm, a 1,30 metri dal colletto, presentano anellatura e crocetta tura.

Art. 4 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

La somma di aggiudicazione dovrà essere versata in un'unica rata, oltre IVA, in valuta legale alla firma del contratto.

Dall'importo della predetta somma di aggiudicazione del prezzo dovrà essere versata una somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, escluso IVA, alla Tesoreria Regionale. Tale somma sarà versata a cura della ditta.

Le ricevute di versamento delle somme predette dovranno essere esibite dalla ditta al momento della stipula del contratto.

ART. 5 – Garanzie .

Entro 10 giorni dalla comunicazione a mezzo fax della aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà produrre:

1. una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo offerto a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
2. polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso delle attività di taglio; detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: non inferiore ad € 100.000,00 per rischi di esecuzione e danni alle preesistenze ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco; non inferiore ad € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari;

ART. 6 - Divieto di sub-appalti

l'aggiudicatario non potrà cedere ad altrui né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto stipulato con l'Ente proprietario; l'inosservanza di tale obbligo comporterà la rescissione del contratto.

ART. 7 - Rescissione del contratto

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce le cauzioni indicate nel precedente articolo 5 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà non sottoscrivere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo in graduatoria e così via, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

L'ente venditore, ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo, anche in caso di morte, fallimento o di altro impedimento o inadempimento dell'aggiudicatario.

ART. 8 - Consegna del bosco

L'amministrazione inviterà a mezzo fax l'aggiudicatario a prendere in consegna **entro venti giorni** dalla stipula del contratto il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi anche al Tecnico progettista / Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista, se persona diversa dal D.L., di un rappresentante dell'Ente proprietario e di un componente del Corpo di Polizia Municipale.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale.

ART. 9 - Adempimenti prima del taglio

Avvenuta la consegna del lotto boschivo, l'impresa boschiva aggiudicataria, prima di iniziare il taglio, invierà all'Ente appaltante il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. L'impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere di utilizzazione forestale. Inoltre dovrà presentare una dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impresa boschiva non ottemperi agli obblighi imposti dal comma precedente, l'Ente la diffiderà dalla prosecuzione dei lavori, informando altresì l'Ispettorato del lavoro e gli istituti assicurativi e previdenziali competenti.

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Ente Proprietario rimane sollevato da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla ditta ogni responsabilità di merito.

ART. 10 - Prescrizioni

L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Progetto di Taglio, nel presente Capitolato Generale d'Oneri, nei pareri al taglio acquisiti, negli impegni contrattuali nonché delle vigenti leggi forestali.

ART. 11 - Modalità del taglio

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi con motoseghe a catena. La sezione di taglio dovrà risultare in prossimità del colletto e al di sopra della specchiatura di martellata, in modo che rimanga ben visibile l'impronta del martello forestale e i segni convenzionali su essa riportati. Per le piante numerate si dovrà riportare, mediante marcatore in vernice rossa, il numero corrispondente sulla sezione di taglio.

Il taglio dovrà essere eseguito in modo da rilasciare la superficie liscia e priva di slabbrature.

ART. 12 – Allestimento e eliminazione dei residui di lavorazione

L'allestimento in assortimenti legnosi delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta e i residui di lavorazione, ramaglia e cimali, possono essere rilasciati al suolo se opportunamente sminuzzati (diametro dei rametti non superiore ai due centimetri). Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste, fossi, per una distanza di almeno 20 metri. La ripulitura della tagliata dovrà avvenire contestualmente al taglio.

ART.13 - Esbosco

L'esbosco del materiale legnoso utilizzato dovrà essere effettuato lungo la viabilità esistente ed è fatto divieto di apertura di nuove piste forestali.

ART.14 – Precauzioni da usarsi nel corso dell'utilizzazione

Nel corso delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottate le misure necessarie per non danneggiare in alcun modo le piante d'avvenire.

ART. 15 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a riparare le vie, i termini, i fossi o altro, danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco durante le diverse fasi di utilizzazione. In mancanza o in caso di imperfetto

ripristino da parte dell'aggiudicatario, si provvederà d'ufficio a spese dell'aggiudicatario e con escussione della polizza di cui all'art. 5 comma 3 p.c.v.;

2. a trasportare le piante derivanti dal taglio con autocarri di portata non superiore a 190 q.li (tara + carico)
3. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, etc.

ART. 16 –Ripulitura della superficie da tagliare

Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, la tagliata dovrà essere ripulita da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di cantiere. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, il quale incorrerà in tal caso nelle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 5/2/97, n. 22.

ART. 17 - Validità degli obblighi assunti da ciascuna delle parti

La ditta dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente Proprietario mentre quest'ultimo non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa non sia stata approvata.

ART. 18 - Penali

Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Per le sotto indicate ulteriori infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi opportuni per non danneggiare in qualsiasi maniera le piante d'avvenire circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o da i suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà, all'Ente Proprietario, la relativa quantità di legname 3 volte il prezzo di aggiudicazione, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche.
- b) L'aggiudicatario è obbligato a tagliare tutte le piante segnate; per ogni pianta non utilizzata pagherà una penale pari a 3 volte il prezzo di aggiudicazione, oltre al valore del legname ricavabile;
- c) Per ogni pianta non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato, viene stabilita a carico dell'aggiudicatario la penalità di 10,00 € (euro dieci ,00);
- d) La mancata ripulitura della tagliata dai residui di lavorazione entro i termini previsti dal bando di gara e dal relativo contratto comporterà, oltre alle sanzioni previste dall'art. 8, punto 3 del DGR 956/00, un risarcimento danni all'Ente Proprietario di €10,00 (euro dieci/00) per ogni ara di superficie ingombrata totalmente o parzialmente;
- e) Per ogni cento metri o frazione di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di 1.000,00 (euro mille);
- f) Per ogni ara di bosco non liberato dagli arbusti nel modo stabilito nel presente capitolato l'aggiudicatario pagherà una penale all'Ente Proprietario di € 52,00 (euro cinquantadue/00).

Le somme che l'aggiudicatario verserà all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro quindici giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. 19 – termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione e al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato la data di inizio lavori, **con almeno cinque giorni di anticipo.**

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione dovrà essere **terminato entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto** , salvo eventuali proroghe concesse

ai termini dell'articolo successivo. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro il termine su indicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni cosa e conseguenze per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di utilizzazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente e al Comando Stazione Forestale competente per il territorio; in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente Proprietario.

ART.20 - Proroga

La proroga dei termini stabiliti dall'articolo precedente per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario, previo nulla osta dell'Ente Proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi.

ART. 21 - Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il direttore dei lavori procederà per conto dell'Ente, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni in vernice indelebile, picchettazione ed altro, previo invito all'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita, si darà comunque corso alla verifica.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 22 - Sospensione dell'utilizzazione

Sia l'aggiudicatario che i propri collaboratori dovranno attenersi strettamente alle disposizioni del direttore dei lavori per tutto quanto concerne i lavori di utilizzazione e trasporto del materiale legnoso, anche se le disposizioni dovessero essere, per necessità sopravvenute, diverse dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna del lotto.

Qualora i lavoratori risultassero reiteratamente inadempienti, rispetto alle disposizioni del presente capitolato o del direttore dei lavori, dovranno essere allontanati immediatamente dal lotto in utilizzazione.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti del direttore dei lavori, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali, autorizzative ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

In presenza di gravi inadempienze la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dal direttore dei lavori dandone comunicazione scritta all'Ente che potrà avvalersi della facoltà di rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 7

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà proceduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del direttore dei lavori, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 23 - Collaudo

Il collaudo sarà eseguito entro **sei mesi** dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, secondo la normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario ed il direttore dei lavori saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 24 – Assicurazioni e responsabilità

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e sollevando l'Ente Proprietario di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e facenti parte di Parchi Nazionali ai sensi della Legge 394/1991.

ART. 25 - Svincolo garanzia fideiussoria.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente Proprietario: la garanzia fideiussoria non sarà svincolata se non dopo che, da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi che per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Lo svincolo è, pertanto, subordinato oltre alle verifiche rilevate col verbale di collaudo finale, alla verifica del DURC, comprovante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa boschiva riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente Proprietario per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Abriola, 30 ottobre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Domenico Berterame